



COMUNE DI SOZZAGO

"Paese sulle strade delle risaie"
PROVINCIA DI NOVARA

C.F. 80005250032

P.IVA 02266460035

Tel. (0321) 70176 - Fax (0321) 70352

Piazza Bonola 1 - 28060 SOZZAGO

E mail: segreteria@comune.sozzago.no.it
sozzago@cert.ruparpiemonte.it
www.comune.sozzago.no.it

ORDINANZA N.3/2026

Oggetto: Ordine rimozione rifiuti abbandonati.

IL SINDACO

Visto il verbale trasmesso in data 09.01.2026 (protocollato al n.63/2026) redatto da personale di ARPA Piemonte - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – Servizio Territoriale Novara, relativo all'accertamento eseguito il giorno 18.12.2025 presso il cantiere dell'impianto di produzione di biometano in Cascina Ventura s.n.c., Sozzago (NO).

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale chiunque violi i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;

Considerato che dal predetto verbale risulta che l'autore delle violazioni è il soggetto di seguito indicato:

• ***omissis;***

Considerato che dal predetto verbale viene chiesto agli Enti preposti, per quanto di loro competenza, di emettere ai sensi dell'articolo 192 comma 1 e 3 del D.lgs. n.152/2006 provvedimenti atti alla rimozione completa dei rifiuti presenti.

Attesa la propria competenza all'adozione del presente provvedimento in base all'art.192, comma 3 del D.Lgs. n.152/2006;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Al ***omissis;*** in qualità di trasgressore del divieto di abbandono dei rifiuti previsto dall'art. 192 del D.Lgs 152/2006 così come risultante dal citato verbale ricevuto in data 09.01.2026 dalla Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di provvedere entro il termine di 120 gg. dalla notifica del presente atto alla rimozione e allo smaltimento in impianti autorizzati dei rifiuti posizionati sul terreno contraddistinto al foglio 15 mappale 12, frazionato in data 16/01/2026 nei mappali 19 e 20, e mappale 13 del Comune di Sozzago, documentando

l'avvenuto e regolare smaltimento degli stessi rifiuti, inviando copia della documentazione (FIR) allo scrivente.

AVVERTE CHE

La mancata ottemperanza alla presente ordinanza, fatto salvo le previsioni di cui all'art.255 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, comporterà l'intervento sostitutivo dello scrivente Comune con esecuzione in danno di tutti i predetti soggetti obbligati ed il recupero delle somme anticipate.

Si precisa inoltre che l'accertato mancato rispetto dei disposti della presente Ordinanza comporterà anche l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale e delle altre Leggi vigenti in materia.

Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sono incaricati della verifica del rispetto della presente ordinanza.

Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i., articolo 3 comma 4, si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, oppure, in alternativa, (D.P.R. 24/09/1971 n° 1199) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 giorni o di 120 giorni dalla data di notifica.

Responsabile del Procedimento: Antonini Agostino (Responsabile del Servizio Tecnico), a cui è possibile rivolgersi per ogni chiarimento.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 82/2005.

Sozzago, li 27.01.2026

Il Sindaco
Agostino Antonini
firmato digitalmente